

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ALLOCCA, ARMELLA, CASATI, CONFALONIERI,
CORÀ, DAL MASO, DEGAN, GOTTARDO, PICCOLI MARIA
SANTA, PORTATADINO, URSO GIACINTO, VENTRE, VIETTI,
ZAMBON, ZANFORLIN, ZUECH**

Presentata il 15 aprile 1982

Norme in materia di adozione e di affidamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 314/26 del codice civile introdotto dalla legge sull'adozione speciale n. 431 del 1967 e l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, equiparano sotto diversi profili il figlio legittimo al figlio adottivo. In particolare l'articolo 314/26 del codice civile recita: « L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottandi ».

Si pone però la questione se l'intervento di queste norme consenta l'equiparazione dell'adozione alla filiazione anche per quanto concerne la concessione dell'aumento periodico anticipato di stipendio previsto per il caso di filiazione dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, recante « provvedimenti per l'incremento demografico della nazione ».

Detta equiparazione sarebbe inequivocabilmente ammissibile solo ove si ritenesse che dalle leggi più recenti sopracitate fos-

se ricavabile in via di interpretazione un principio di ordine generale relativo alla identificazione dell'adozione con la filiazione a tutti gli effetti.

Ma l'affermazione di un siffatto principio potrebbe trovare un primo ostacolo nel broccardo *ubi lex voluit, ibi dixit*, nel senso che l'esplicita assimilazione operata con l'articolo 314/26 e con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, del figlio adottivo al figlio legittimo, sia stata disposta solo per le fattispecie per le quali questo effetto era espressamente voluto.

A conferma infatti di tale argomentazione, si può citare la sentenza n. 3283 del 19 maggio 1980 della sezione lavoro della Corte di cassazione che, pur non immediatamente pertinente alla questione che qui si affronta, appare degna di interesse, così come la risposta all'interrogazione scritta n. 4-11924 degli onorevoli Armellin ed altri riguardante la concessione del beneficio dello scatto anticipato di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stipendio in favore dei dipendenti pubblici che hanno adottato minori.

Nella risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri si legge che l'anticipazione dell'aumento periodico di stipendio è un « beneficio che è essenzialmente legata all'evento della nascita e pertanto non può essere riconosciuto a quei dipendenti che abbiano adottato minori ».

« L'adozione di un minore - prosegue la risposta - pur facendo assumere all'adottato lo stato di figlio legittimo dei genitori adottivi, non costituisce ovviamente un evento di nascita, che rappresenta invece il presupposto per il riconoscimento del diritto al suindicato beneficio come peraltro affermato dalla III sezione del Consiglio di Stato con parere n. 2021 del 13 gennaio 1953 ».

E conclude il Ministro affermando che si ritiene che « il riconoscimento del diritto all'anticipazione dell'aumento periodico di stipendio anche in relazione all'adozione di minori possa avvenire soltanto in base ad apposita disposizione di legge ».

È dunque per sanare l'attuale ingiustificata disparità di trattamento economico e giuridico nei confronti di quei genitori,

pubblici dipendenti, che adottano minori italiani o stranieri, che viene presentata la presente proposta di legge.

Con la stessa si intende estendere ai genitori adottanti o che abbiano minori in affidamento nei limiti di età previsti per i figli legittimi e naturali, le disposizioni previste dal titolo primo e secondo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché quelle previste dagli articoli 6, 7 e 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Con la suddetta sentenza della Corte di cassazione sono stati negati infatti i benefici previsti da dette leggi con la motivazione che il disposto si applica soltanto « alle madri che hanno generato il bambino stesso e non anche alle madri adottive o alle lavoratrici che hanno ricevuto un neonato in affidamento provvisorio ».

Nella succitata sentenza si afferma che neppure l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento dei sessi « che ha esplicitamente disposto anche a favore delle suddette categorie la possibilità di giovare delle provvidenze per le lavoratrici madri », ha un contenuto chiaramente innovativo di una tale precedente normativa e neppure ne consente una interpretazione estensiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/26 del codice civile, e sempre che il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i limiti di età previsti per i figli legittimi e naturali, sono estese le disposizioni previste dal titolo primo e secondo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché quelle previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Sono estese altresì ai dipendenti pubblici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.